

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	670	D'AMBROSIO ed altri: Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati. (1077)	674
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	674
Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento 1936 (1315)	670	SALIZZONI, <i>Relatore</i>	674
PRESIDENTE	670	NICOLETTO	674
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e rimessione in Assemblea):	
GARLATO ed altri: Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia (<i>Urgenza</i>). (1343)	671	Senatore BRASCHI: Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra. (1106)	674
PRESIDENTE	671, 672	PRESIDENTE	674, 678, 679
CAVALLARI VINCENZO	671, 672	ROSELLI, <i>Relatore</i>	675
FACCHIN	671, 172	CAVALLARI VINCENZO	676, 678, 679
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	671	MAXIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)</i>	676, 677, 678
SELVAGGI	672	ANGIOY	677, 678
VICENTINI	672	DE MARTINO CARMINE	679
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.). (1276)	673	Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana. (<i>Approvato dal Senato</i>). (1311)	679
PRESIDENTE	673	PRESIDENTE	679, 680, 681, 683
VICENTINI, <i>Relatore</i>	673	CARCATERRA, <i>Relatore</i>	679, 680
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	673	FACCHIN	679
		NICOLETTO	680, 681
		PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (Pensioni di guerra)</i>	680, 681, 683

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

	PAG.
GEREMIA	680
WALTER	681
PIERACCINI	681
ROSINI	683
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	683

La seduta comincia alle 9,30.

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei disegni e delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, nonché per la votazione della proposta di legge n. 61, gli onorevoli Avanzini e Turnaturi sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Facchin e Biaggi.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento 1936. (1315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento 1936 ».

Data la momentanea assenza del relatore, onorevole Vicentini, illustrerò io stesso, brevemente, la portata del disegno di legge.

Con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e col regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933, fu emesso il prestito redimibile 5 per cento, detto « immobiliare », sulla proprietà immobiliare con imposta straordinaria immobiliare.

A seguito di numerose e varie vicende vanno girando alcune cartelle delle quali è consigliabile il cambio. Si tratterebbe cioè di procedere alla trasformazione dell'ordinamento del prestito in modo da consentire il cambio dei titoli al portatore in circolazione con altri di nuovo tipo al fine di un notevole snellimento della gestione.

Qualche dubbio era sorto sul problema dell'esenzione della tassa di bollo, ma poiché si tratta di una semplice sostituzione di titoli di certificati i quali erano già provvisti di regolare bollo, credo che la nostra Commis-

sione non abbia nessuna difficoltà ad approvare il provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, ai titoli del Prestito Redimibile 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, viene attribuita, nelle singole serie, numerazione ordinale progressiva.

È abolita la riunione dei titoli in gruppi, stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

(*E approvato*).

ART. 2.

I titoli al portatore del Prestito Redimibile 5 per cento-1936, in circolazione al 1° gennaio 1955, sono cambiati con altri di taglio unitario o multiplo, effettuando, ove possibile e salvo diversa richiesta dell'esibitore, la contemporanea riunione in tagli maggiori, nella serie di appartenenza dei titoli presentati, indipendentemente dalla numerazione e dai gruppi.

Per le operazioni di cambio domandate entro il 30 settembre 1955, la riunione può essere eseguita prescindendo anche dalla serie dei titoli esibiti.

(*E approvato*).

ART. 3.

Le operazioni di cambio, semplice o con riunione, di cui all'articolo precedente, sono esenti dal pagamento del bollo sui nuovi titoli previsto dall'articolo 16 della tariffa-allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

(*E approvato*).

ART. 4.

I titoli del Prestito Redimibile 5 per cento-1936 da rilasciare in corrispondenza di quietanze esattoriali, emesse a norma del provvedimento istitutivo del prestito stesso, sono attribuiti a serie non estratte.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

ART. 5.

Il residuo Prestito Redimibile 5 per cento-1936, vigente al 1° gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilità dei titoli della serie estratta dal 1° gennaio successivo al sorteggio.

(È approvato).

ART. 6.

Alla copertura dell'onere relativo all'allestimento dei nuovi titoli al portatore del prestito considerato nella presente legge, previsto in 130 milioni di lire, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

ART. 7.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, stabilirà i segni caratteristici dei nuovi titoli al portatore del Prestito Redimibile 5 per cento-1936, e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Garlato ed altri: Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia. (Urgenza). (1343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Garlato, Pacati e Guariento: « Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia ».

Poiché l'onorevole Turnaturi, relatore, è momentaneamente assente, io stesso riferirò, brevemente, sulla proposta di legge.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'anno scorso approvammo la proroga dei benefici fiscali in materia di edilizia. Infatti,

i termini di scadenza a norma delle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono stati già prorogati con la legge 16 aprile 1954, n. 112, sino al 31 dicembre del 1954, mentre permane la necessità di incrementare ulteriormente l'iniziativa privata. Di questa necessità si è fatto interprete il collega, onorevole Garlato, proponendo una nuova proroga la quale abbia la durata di un anno ed effetto dal 1° gennaio 1955. Si opera così un ricongiungimento con la proroga precedente evitando la *vacatio legis* con il conseguente danno sull'attività edilizia. Questo lo scopo essenziale della proposta di legge la quale, per quanto riguarda la stesura formale, si riporta alla dizione del provvedimento cui fu concessa l'anno scorso la proroga.

Comunico che la Commissione VII (Lavori pubblici) ha dato parere favorevole, proponendo, però, il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1:

« È ammesso il rimborso a favore degli interessati, delle imposte pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Desidero un chiarimento. Queste agevolazioni tributarie riguardano la materia edile relativamente alla compra-vendita di terreni fabbricabili oppure all'acquisto di materiale edilizio?

PRESIDENTE. Si tratta, in sostanza, della legge Tupini n. 408, in materia di appalti.

FACCHIN. Vorrei sottoporre al Governo una considerazione perché, eventualmente, ne faccia oggetto di studio. Noi abbiamo già concesso, l'anno scorso, una proroga: ora, è chiaro che queste agevolazioni vengono concesse perché vi è un problema edilizio grave ed urgente il quale certamente non potrà essere risolto né in un anno né in due o in tre anni, ma piuttosto nel corso di cinque, dieci, quindici anni. Tanto che non è da escludere, anzi è probabilissimo che alla scadenza di questo secondo anno di proroga si ripresenterà la necessità di accordare una ulteriore proroga. Non sarebbe preferibile, perciò, che il Governo studiasse e presentasse un provvedimento per una durata, ad esempio, decennale? Anche perché chi vorrà costruire saprà in questo modo quali sono i benefici cui andrà incontro in un quadro organico e completo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo le mosse dall'os-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

servazione dell'onorevole Facchin per ricordare che l'anno scorso il Governo presentò un disegno di legge per la sistemazione organica della materia, oltretutto dei termini dell'esenzione fiscale. Detto disegno di legge fu ampiamente dibattuto davanti a questa Commissione tanto che questa formò un nuovo testo emendato. La discussione fu molto lunga e, di concerto con l'amministrazione interessata, abbastanza laboriosa. Questo testo è ormai pronto e in procinto di essere presentato al Parlamento e lo sarà durante le vacanze di questa sessione parlamentare.

Ecco perché, pur esprimendo parere favorevole a questa proposta di legge, tengo a sottolineare che il termine di proroga pura e semplice non deve essere tanto breve da postulare una ulteriore proroga, né tanto lungo da mettere in non cale la necessità di un esame urgente — per quanto ponderato — del disegno di legge organico.

Pertanto, un termine al 30 giugno 1955 coincidente con la fine dell'esercizio finanziario in corso, potrebbe essere idoneo e sufficiente per le necessità cui la proposta di legge Garlato è ispirata.

Avrei avuto anche delle osservazioni da fare di ordine formale, ma vedo che ormai vi è un emendamento nel senso da me desiderato, proposto da parte della Commissione VII.

SELVAGGI. Non mi pare che sei mesi possano essere sufficienti. Proporrei fino al 31 dicembre 1955.

CAVALLARI VINCENZO. La questione del termine è una questione importante, però, direi, non importantissima: quello che più conta è accettare il principio della proroga. Ecco perché ritengo che le ragioni addotte dall'onorevole sottosegretario alle finanze non siano molto rilevanti. Infatti, anche se il disegno di legge che il Governo sta per presentare all'esame del Parlamento venisse approvato nel periodo in cui ancora è in corso la proposta di legge Garlato, nulla vieterebbe di aggiungere ad esso un comma col quale si abrogano le disposizioni impartite dalla proposta di legge. È più consigliabile infatti includere una norma di questo genere che stabilirne un termine troppo breve.

FACCHIN. La questione secondo me è più semplice di quanto non sembri. Le disposizioni sulle locazioni sono state prorogate in attesa che entri in azione il disegno di legge organico preannunciato dal Governo. Si potrebbe, pertanto, introdurre un emendamento con cui si precisi che la proroga dovrà avere

valore sino all'approvazione del nuovo testo organico.

PRESIDENTE. Si tratta di una materia del tutto diversa: si tratta di esenzioni e agevolazioni di carattere fiscale, quindi i termini debbono essere molto precisi. Non si può dire « fino al verificarsi di un evento ».

VICENTINI. Secondo me è preferibile lasciare il testo così com'è, in quanto trattasi di provvidenze a carattere temporaneo per dare un incentivo al mercato libero degli alloggi rispetto al mercato vincolato. Il concentrare in un periodo troppo breve questo incentivo porta necessariamente all'affollamento di iniziative e quindi, date certe situazioni, ad un aumento del prezzo che frustra la volontà del Governo.

Poiché sostanzialmente siamo tutti d'accordo, proporrei di lasciare il testo del provvedimento così com'è aggiungendo eventualmente la clausola proposta dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, già prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, sono ulteriormente prorogate con effetto dal 1° gennaio 1955 fino al 31 dicembre 1956.

Per imposte eventualmente pagate nel periodo di mora e non dovute in base alla presente legge sarà ammesso il rimborso a favore degli interessati purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore ».

L'onorevole Selvaggi propone di portare il termine della proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, proposto dalla Commissione VII (Lavori pubblici) del seguente tenore:

« È ammesso il rimborso a favore degli interessati delle imposte pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla sua entrata in vigore ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 1:

« Le agevolazioni tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, già prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° gennaio, fino al 31 dicembre 1955.

È ammesso il rimborso a favore degli interessati, delle imposte pagate in detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purché essi ne facciano domanda ai competenti uffici entro un anno dalla data della sua entrata in vigore ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.). (1276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) ».

Data l'assenza del relatore, onorevole Berzanti, l'onorevole Vicentini, che ne accetta la sostituzione, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! L'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, come è noto, è stato fondato nel 1933. Esso ha lo scopo di favorire e di promuovere i rapporti culturali e spirituali fra l'Italia e i Paesi del Medio Oriente. Esso oggi rappresenta uno strumento valido per rendere fruttuosi i rapporti tra l'Italia e detti paesi nella nuova situazione che va creandosi con la sempre attiva partecipazione dei paesi asiatici alla vita internazionale.

Detto Istituto aveva un contributo di 30 milioni di lire che col provvedimento oggi in

esame dovrebbe essere elevato a 150 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1954-55.

In considerazione degli scopi dell'Istituto, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, che pone la copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2

Alla copertura della maggiore spesa di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

Per l'analogo onere relativo all'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà a carico del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

« Alla copertura della maggiore spesa di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio »

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati. (1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri. « Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati ».

L'onorevole Salizzoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che non ci sia bisogno di illustrare la figura di Giuseppe Donati, in quanto essa è certamente a voi più che nota. Combattente per la libertà e la democrazia, egli fu esiliato dall'Italia e morì in miserrime condizioni nel 1931 a Parigi. La nostra Commissione ebbe ad esprimere su provvedimenti di tale genere il concetto che queste pensioni fossero riservate solo a casi eccezionali. A me pare che per l'opera svolta dal Donati sia questo il caso in cui la nostra Commissione debba considerare la sua figura veramente eccezionale e approvare il provvedimento in esame.

Non mi dilungherò oltre su questo argomento. Faccio solo una osservazione di carattere finanziario. In base alla proposta di legge la corresponsione della pensione dovrebbe avere inizio dal primo gennaio 1950 e ciò perché ormai da molto tempo questo provvedimento è all'esame della nostra Commissione. Tuttavia, per venire incontro alle difficoltà della copertura finanziaria proporrei che la pensione avesse inizio dal 1° gennaio 1954, e non dal 1° gennaio 1950.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Noi possiamo condividere quanto ella, onorevole Salizzoni, ha detto sulla bella figura di Giuseppe Donati. Circa la difficoltà di ordine formale riguardante la decorrenza, penso che la pensione potrebbe decorrere dal 1° luglio del 1953, essendo ciò possibile in base alla legge speciale sull'utilizzo delle disponibilità di bilancio.

NICOLETTO. Mentre esprimo il parere favorevole del nostro gruppo a questa proposta di legge, affermo che noi che siamo venuti dalla lotta politica antifascista nel 1922, nel 1923 e negli anni successivi abbiamo avuto in Giuseppe Donati un maestro di dirittura e di democrazia, un maestro che ci ha preparati a sopportare, a combattere e a sacrificarci durante il regime fascista. Deploro, pertanto, le inopportune ed inoffensive parole che sono state pronunciate in Assemblea da parte dell'attuale sottosegretario alle pensioni di guerra il quale rispondendo...

PRESIDENTE. Onorevole Nicoletto, credo che le sue parole non siano opportune in sede di Commissione.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Alla vedova di Giuseppe Donati, signora Vydia Morici, è concessa, a partire dal primo gennaio 1950 e per tutto il periodo di vedovanza, una pensione straordinaria di lire 240.000 annue con gli altri assegni spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni ».

Propongo di sostituire alle parole: « primo gennaio 1950 », le parole: « primo luglio 1953 ».

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la presente proposta di legge direttamente verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Braschi: Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra. (1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Braschi: « Modifica all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra ».

L'onorevole Roselli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! L'onorevole senatore Braschi, in sede di discussione dei bilanci finanziari al Senato presentò e svolse un ordine del giorno — non accolto dal Governo perché secondo il Ministro del tesoro esso era in contrasto con la legge — col quale si invitava il Governo ad impartire precise disposizioni alle intendenze di finanza per far sì che anche per le comunicazioni in corso, in base all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fosse tenuto presente il disposto del secondo comma dell'articolo 25 di detta legge, maggiorando del 60 per cento le liquidazioni fatte prima dell'emanazione della legge, cioè, senza le discriminazioni introdotte dalla legge in favore dei comuni maggiormente danneggiati.

Lo stesso senatore Braschi ammette che, in effetti, la lettera della legge non contempla esplicitamente quanto « lo spirito della medesima manifesta con tutta chiarezza »; onde si renderebbe opportuno, sempre secondo l'onorevole senatore proponente, piegare la lettera allo spirito della legge per evitare e prevenire inconvenienti che tengono in agitazione i danneggiati nelle zone più colpite e martoriate dalla guerra.

Si tenga conto che le intendenze di finanza prima ancora della legge sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, avevano proceduto per conto proprio a valutazioni e a liquidazioni dei danni alle masserizie (oggetti di vestiario, biancheria, mobilio, ecc.). Si tratta di liquidazioni provvisorie fatte con potere discrezionale e non sempre ispirate a criteri uniformi che dovevano servire soprattutto per commisurarvi gli acconti che si andavano via via corrispondendo.

Con l'approvazione della legge intervenne un concetto nuovo: il legislatore adottava ed introduceva un maggiore riguardo per i danneggiati dei comuni nei quali si fosse verificata una distruzione superiore al 75 per cento. Per tali danneggiati l'articolo 25 della succitata legge n. 968 stabilisce che l'indennizzo sia da valutarsi ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per otto anziché per cinque come è disposto per tutti gli altri comuni che non rientrano in questa catalogazione.

È risaputo che in deroga alla norma generale e comune l'articolo 35 autorizza le intendenze a notificare le liquidazioni, effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, moltiplicando per due l'ammontare qualora il danneggiato non opponga reclamo.

A questo punto si inserisce la proposta Braschi la quale propone di maggiorare le liquidazioni del 60 per cento, maggiorazione

corrispondente, appunto, alla diversa risultanza derivante dalla applicazione del coefficiente otto anziché cinque.

Sembra, tuttavia, che gli uffici competenti del Ministero, come pure gli organi di controllo, siano di parere diverso preferendo una norma sicura e precisa: onde la presente proposta perché si intervenga in favore dei danneggiati affinché essi non siano costretti ad opporre reclami inutili e dannosi, aprendo procedure che assorbono un tempo prezioso ed esasperano la povera gente. I comuni superdanneggiati in Italia sono 136, per lo più piccoli e non sempre compresi per l'intera area nella norma dell'articolo 25. Risulta anche che sono stati presentati relativamente pochi reclami (dall'8 al 25 per cento).

In linea astratta, quindi, potrei anche essere d'accordo con la tesi sostenuta dal senatore Braschi; però, pur essendo la proposta di legge in sé e per sé giusta, sono convinto che essa comporterebbe, sul piano pratico, delle non lievi complicazioni.

A questo proposito ho ricevuto un memoriale da parte dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, che io sottometto ai colleghi per la sua valutazione, del seguente tenore: « Questa Associazione ringrazia della preoccupazione avuta l'onorevole Braschi e per avere egli proposto il coefficiente di rivalutazione, però per il momento gradirebbe che si soprassedesse all'approvazione pura e semplice della proposta, in quanto essa determinerebbe una sperequazione tra i vari settori dei danneggiati di guerra. Infatti nessuna maggiorazione sarebbe possibile, ad esempio, per i danneggiati e profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia per i quali il coefficiente 15 al posto del coefficiente 8 sta a documentare il diritto ad un analogo trattamento. In sostanza — aggiunge il memoriale — le liquidazioni corrisposte prima dell'entrata in vigore della legge sui danni di guerra, mentre vengono aumentate del 60 per cento per i casi di cui all'articolo 25, primo capoverso, non ottengono un corrispondente coefficiente di rivalutazione per i sopracitati sinistrati dei territori ex nazionali o dei territori coloniali o del Territorio Libero di Trieste.

Con la discriminazione che si verrebbe ad introdurre le Intendenze di finanza sarebbero obbligate ad un accurato, complesso e defaticante lavoro basato su indagini ed accertamenti preventivi. Non solo, ma la sospensione prevista dalla legge per le comunicazioni di liquidazioni già effettuate comporterebbe inoltre complicazioni di ordine proce-

durale ed amministrativo implicando il diritto alla ripresentazione dei reclami anche da parte di coloro che avevano accettata la liquidazione. Il che renderebbe quasi inutile tutto l'enorme e lungo lavoro svolto finora, compiuto in modo febbrile ed efficace dal marzo 1954 ad oggi dagli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione ».

Su questo punto l'Associazione richiama l'attenzione del presentatore del progetto e del Parlamento affermando che è in corso, a cura dell'Associazione medesima, una indagine in questo senso per uno studio accurato della questione, onde si possa provvedere con un provvedimento organico, generale ed equitativo.

Debbo ricordare che fino alla fine del 1955, se le mie informazioni sono esatte, le liquidazioni, da effettuarsi sui trenta miliardi stanziati annualmente, riguardano esclusivamente quei beni domestici di cui alla lettera a) dell'articolo 4, cioè a dire i beni domestici che più o meno saranno stati reintegrati dagli interessati. Pertanto, prego la nostra onorevole Commissione di voler non dico respingere questa proposta di legge ma quanto meno di volerla rinviare a lungo termine al fine di avere il tempo e il modo di considerare meglio tutta quanta la complessa questione.

CAVALLARI VINCENZO. Ho esaminato attentamente la proposta di legge del senatore Braschi la quale consta di un breve articolo unico, tuttavia solleva un problema molto importante. Dico subito che, secondo me, l'intento che si prefigge l'onorevole Braschi si sarebbe forse potuto raggiungere senza bisogno di una legge ma, piuttosto, attraverso una interpretazione della legge già esistente sui danni di guerra. I principi affermati dal senatore Braschi sono così logici e semplici che qualora la direzione generale dei danni di guerra avesse emanato delle disposizioni di carattere interno affinché le Intendenze di finanza nelle liquidazioni si attenessero ai principi che informano la proposta del senatore Braschi, io credo che il sottosegretario non avrebbe fatto nulla in contrario alla legge.

Però, dal momento che ciò non è avvenuto, bisogna prendere in attenta considerazione la proposta del senatore Braschi e riconoscere, dopo averne soppesati i lati positivi e negativi, che essa sia necessaria e che risponda ad una reale situazione di fatto.

Ho esaminato l'esposto distribuito da parte della Associazione nazionale sinistrati di guerra e quantunque credo di far parte degli organi direttivi di questa Associazione

(dico credo, perché a volte ci si trova inconsapevolmente membro di una qualche organizzazione), tuttavia non sono rimasto persuaso delle ragioni della Associazione stessa. Questa solleva innanzitutto un problema di carattere generale e dice in sostanza: « perché noi dobbiamo andare incontro a quella determinata categoria di sinistrati e non dobbiamo occuparci di tante altre categorie che al pari di questa si trovano in condizioni difficili? ».

L'Associazione, secondo me, pone un problema, in tal modo, che nella realtà esiste ma che mi pare sia poco plausibile sul piano pratico. Sarebbe come dire: poiché non si è provveduto ad una o più categorie di sinistrati, non si provveda nemmeno per quella alla quale si riferisce la proposta di legge del senatore Braschi.

Pertanto, sarebbe certo più opportuno procedere alla approvazione di questa proposta di legge, salvo poi a vedere se la diligenza di qualche altro senatore o deputato o dello stesso Governo non possa, attraverso la presentazione di una proposta o di un disegno di legge, metterci nelle condizioni di dare anche a queste altre categorie di sinistrati il trattamento che da tutte le parti è invocato.

Concludendo, mi pare che si possa affermare: 1°) che il principio cui la legge Braschi è ispirata sia un principio giusto che rampolla, direi, logicamente dalla volontà del legislatore; 2°) se tale principio non è stato affermato, a mio avviso, avrebbe potuto essere affermato mediante disposizioni di carattere amministrativo; 3°) tutto ciò non essendo stato fatto, abbiamo il dovere di provvedere mediante un provvedimento di legge.

Né, io credo, ciò potrà rallentare il lavoro degli uffici (e mi rivolgo particolarmente all'onorevole Sottosegretario e al collega relatore), considerando che il provvedimento, una volta emanato, verrà certamente presso le commissioni alle quali i vari sinistrati avranno ricorso.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)*. Ma le commissioni non c'entrano.

CAVALLARI VINCENZO. C'entrano, perché si potrebbe pensare di fare eseguire i criteri adottati dalla proposta Braschi da parte di quelle commissioni presso le quali, eventualmente, questi sinistrati dovessero reclamare, non ritenendosi soddisfatti.

Per tutti questi motivi mi pare che gli aspetti positivi della proposta Braschi non siano superati dagli inconvenienti adottati e

che detta proposta meriti l'approvazione della nostra Commissione.

ANGIOY. L'approvazione pura e semplice di questa proposta di legge porterebbe all'aggravamento di quei motivi che la legge stessa rileva perché mentre risana la situazione di una particolare categoria mette in evidenza i diritti di numerose altre non meno meritevoli. Se i comuni danneggiati hanno il diritto ad una reintegrazione di otto volte e altre categorie (profughi dall'Africa, giuliani, ecc.) di quindici volte, volendo corrispondere una agevolazione ai primi non si può non corrispondere anche agli altri.

Pertanto, ove la proposta di legge Braschi dovesse passare all'esame degli articoli, mi riservo di proporre un formale emendamento in questo senso.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)*. Che il Sottosegretario sia nettamente contrario a questa proposta di legge credo che sia evidente. Parto da un presupposto molto semplice. Esiste una legge approvata dal Parlamento la quale provvede a stabilire e a determinare le varie categorie di sinistrati e le relative concessioni. L'articolo 35 è una disposizione del tutto particolare che riguarda esclusivamente le liquidazioni dei beni mobili ad uso domestico: queste già sono state effettuate dalla pubblica amministrazione e non vi è bisogno di andare di fronte a delle commissioni, essendo queste previste dalla legge per i danni a tutti gli altri beni, e cioè al settore artigianale, agricolo ed industriale.

Se si tiene conto che esistono un milione e mezzo di pratiche, attinenti ai beni domestici, riguardanti soprattutto la documentazione, intenderete perfettamente che il legislatore non poteva non preoccuparsi di liquidare nel più breve tempo possibile tutta questa massa di danneggiati ricorrendo ad un sistema molto semplice e pratico, un sistema che valga per tutte le categorie dei danneggiati, sia per coloro che appartengono a comuni superdanneggiati, sia per quelli del Territorio Libero di Trieste, dell'Africa, ecc. Si è pertanto previsto, transattivamente, il raddoppio della liquidazione esistente presso le intendenze di finanza. Cosa ha dovuto fare il mio ufficio allorché si è trattato di applicare la legge? Accertare tutti questi dati, procedere alla notifica, emettere gli ordinativi di pagamento al fine di potere pagare i danni di guerra.

È necessario tenere presente alcuni dati di fatto obiettivi. Il mio ufficio ha incominciato a notificare dal mese di maggio del 1954

tanto che oggi è giunto al numero di un milione e duecentomila notifiche già avvenute. Trascorsi i sessanta giorni senza reclamo si è incominciato a provvedere ai pagamenti: ad oggi sono stati effettuati pagamenti per circa 15 miliardi di lire e per oltre 350 mila liquidazioni.

Se si dovesse applicare la proposta di legge Braschi la quale è stata presentata con lo scopo dichiarato di una collaborazione tra gli organi legislativi e organi amministrativi (il disegno di legge è stato presentato il 15 luglio quando, cioè, erano scaduti i termini per il reclamo), gli inconvenienti sarebbero gravissimi. Infatti, per mia esperienza personale ciò porterebbe una scossa a tutta quanta la complessa macchina delle liquidazioni, in considerazione anche dell'insufficienza quantitativa e qualitativa del personale adibito al servizio dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

In fondo si tratta soltanto di 136 comuni in tutta Italia, divisi in 19 Intendenze. Il reperire ciascuna pratica in quei comuni che hanno avuto danni superiori al 75 per cento e per i quali il coefficiente dovrebbe essere di otto anziché di cinque, significherebbe un lavoro tale che non è assolutamente possibile pensare di svolgere in breve lasso di tempo. Senza contare che il sinistrato se avesse voluto, sulla base di tutti i consigli che ha ricevuto dalle Associazioni dei sinistrati, dai legali, avrebbe potuto opporre reclamo. Se voi tenete presente che le due provincie d'Italia più sinistrate sono indiscutibilmente quelle di Latina e di Frosinone le quali da sole rappresentano un terzo di tutti i 136 comuni, significativo apparirà il fatto che i reclami di detti comuni ascendono appena all'uno per cento.

Da Roma in giù, eccezion fatta per le provincie di Frosinone e di Latina, abbiamo delle liquidazioni veramente insufficienti e ciò spiega il numero notevole di reclami per l'adeguamento delle liquidazioni a quelle delle altre regioni d'Italia, mentre da Roma in su, i cui danni si sono verificati successivamente al 1944-45, quando cioè non esistevano più prezzi ufficiali, noi vediamo che i reclami diminuiscono e notevolmente essendo state le liquidazioni molto più larghe di quanto non lo siano state nelle altre regioni.

Da parte del mio ufficio, quindi, vi è l'interesse a liquidare i danni ai beni mobili, per potere procedere alla liquidazione e al pagamento di altre categorie di danneggiati.

Volete approvare questa legge? Fatelo pure: sappiate, però, che certissimamente al-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

meno in 19 Intendenze dove ci sono i comuni superdanneggiati, il lavoro resterebbe fermo per troppo tempo.

Non si tratta di intransigenza. A parte tutte queste considerazioni, se si ammette il principio, in tal caso, come dice l'onorevole Angioy, bisognerebbe rifare la legge. Io ho anche detto da un mese a questa parte che la legge sui danni di guerra potrà essere modificata; ma solo quando siano stati completamente pagati i danni ai beni mobili in quanto sono quelli che intralciano la funzionalità degli uffici.

Voi intendete perfettamente che non abbiamo la possibilità di compiere un lavoro spedito anche perché queste liquidazioni di danni non si riferiscono ai mezzi strumentali di lavoro e di produzione ma quasi esclusivamente a beni di consumo in quanto riguardano il pagamento di danni sofferti dai cittadini nei beni mobili. È chiaro che dopo dieci anni da che la guerra è passata tutti questi beni mobili più o meno sono stati rifatti. Scopo della legge, è chiaro, è quello di dare immediatamente un sollievo alla povera gente. La proposta del senatore Braschi porterebbe inevitabilmente alla riapertura dei termini dell'articolo 35.

Per tutti questi motivi, volendo giudicare serenamente un lavoro già complesso, ritengo che la proposta di legge debba essere respinta dalla nostra Commissione in quanto non rispondente agli interessi effettivi dei sinistrati.

CAVALLARI VINCENZO. Non ritengo che ci siano tutte queste difficoltà e confusioni. In sostanza cosa avviene? Gli intendenti di finanza hanno provveduto a notificare ai singoli sinistrati un foglio in cui è scritto: « a seguito degli accertamenti compiuti da questo ufficio, il danno che lei ha avuto è di lire (mettiamo) cento. Ai sensi dell'articolo 35 della legge, questo ufficio pagherà a lei la somma di lire 200, detratta l'anticipazione. Nel caso in cui lei non si ritenga soddisfatto, può ricorrere all'intendente di finanza ai sensi dell'articolo 16 della legge ». Il sinistrato ha due vie: quella di accettare la liquidazione oppure quella di ricorrere. Nel primo caso il sinistrato lascia passare il termine di sessanta giorni. In questo caso l'Intendenza di finanza dice all'ufficio del tesoro: voi dovete pagare al sinistrato la somma di lire duecento. Cosa vieta che in questa sede la somma di lire duecento venga portata automaticamente alla somma di lire duecento più il sessanta per cento e cioè alla somma di lire 320? Per quei sinistrati che abbiano in-

terposto ricorso l'intendenza di finanza prenderà di nuovo in esame la pratica per adempiere alle prescrizioni dell'articolo 16 il quale dice che tutte le volte in cui vi sia ricorso da parte dei sinistrati l'intendente di finanza dovrà provvedere alla liquidazione secondo i sistemi normali. In quel momento si ha modo di constatare che il danno subito dall'interessato è avvenuto, per esempio, in un comune danneggiato in misura superiore e si provvede ad applicare l'aumento del 60 per cento. Mi sembra che tutto questo enorme disagio prospettato dall'onorevole Sottosegretario non ci sia.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha concluso chiedendo il non passaggio agli articoli, l'onorevole Roselli, relatore, ha proposto invece un rinvio puro e semplice.

ANGIOY. Penso che sia inopportuno respingere puramente e semplicemente il criterio. Sarei per la subordinata proposta dal relatore: cioè per il rinvio, dovendosi ammettere che nessuno ha respinto la fondatezza della richiesta che la legge formula. L'opposizione maggiore non deriva tanto dall'errato concetto che informa la legge quanto dalle difficoltà procedurali. Questa è una ragione che può avere il suo peso ma che non ci può portare ad una reiezione. Concedo che la macchina delle liquidazioni arriverà ad un punto in cui non ci saranno più le difficoltà che ci sono oggi: in quel momento si inserirà questa revisione, quando cioè si sarà proceduto completamente alle liquidazioni e ciò per ovviare alla sperequazione attuale per cui uno riceve il doppio di quello che gli compete, per lo meno rispetto ad altri.

MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (Danni di guerra)*. La mia proposta di reiezione della legge non contrasta con la eventualità di un riesame di tutte le categorie dei sinistrati. Posso anzi aggiungere che domani si potrà addivenire alla forma di un reclamo amministrativo per coloro i quali non lo avessero tempestivamente opposto, e ciò tenendo conto che ci possono essere delle situazioni particolari.

La mia preoccupazione è precisamente che non vengano, attraverso delle disposizioni di legge frammentarie, delle remore all'attuazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Debbo informare la Commissione che l'onorevole Cavallari ha presentato un emendamento nel senso che nel caso in cui il sinistrato, sempre nella fattispecie astratta prevista dall'articolo 35 della legge sui danni di guerra n. 968 ed eventualmente modificata dalla proposta di legge Braschi,

non abbia presentato ricorso all'Intendenza di finanza, potrà presentare domanda entro il termine di giorni 90 da quello della avvenuta notifica.

DE MARTINO CARMINE. Pare che alcuni colleghi della Commissione ritengano che male sia stato fatto nell'articolo 35 della succitata legge sui danni di guerra a non distinguere i comuni supersinistrati dagli altri. Mi permetto di fare osservare che, secondo me, il danneggiato è danneggiato ovunque egli risieda.

Mi dichiaro, perciò, contrario alla proposta di legge del senatore Braschi. Se noi decidiamo un rinvio puro e semplice noi rischiamo di suscitare una speranza nella massa degli aventi diritto alla liquidazione che con tutta probabilità si risolverà nel nulla. Mi associo pertanto alla proposta del Sottosegretario di Stato.

CAVALLARI VINCENZO. Di fronte alla proposta che il Sottosegretario dichiara di mantenere, siccome sono convinto che si tratta di una questione di notevole importanza sia per le numerose persone che sono interessate sia per motivi di giustizia, sono costretto a presentare la richiesta, firmata da parte di un decimo dei componenti l'Assemblea, di remissione in Assemblea del provvedimento.

(Segue la presentazione).

PRESIDENTE. Ne prendo atto e mi riservo di informare di ciò la Presidenza della Camera.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana. (Approvato dal Senato). (1311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana ».

L'onorevole Carcaterra, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARCATERA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, costituisce un atto di giustizia e senza implicare nessun riconoscimento della repubblica sociale italiana, conferisce, a coloro i quali hanno avuto malattie, lesioni e ai congiunti dei caduti, alcune prov-

videnze già richieste dal Senato nel 1952, con un ordine del giorno che fu approvato dal Senato stesso.

Il criterio a cui si informa il disegno di legge, è il seguente: si fa una distinzione tra coloro i quali hanno militato nelle forze della sedicente repubblica sociale come volontari e coloro i quali hanno risposto alla chiamata alle armi. Per coloro i quali sono stati volontari si concede soltanto un assegno in caso di bisogno; per coloro i quali hanno risposto alla chiamata alle armi o sono stati arruolati contro la loro volontà si corrisponde un assegno, il quale però non è pari a quello dato ai combattenti normali perché l'assegno viene concesso soltanto se i militari abbiano riportato lesioni ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A della legge relativa alle pensioni di guerra.

Per i congiunti, invece, viene concesso un assegno in misura pari a quello dei congiunti per i caduti in guerra.

Il disegno di legge presenta dieci articoli e i primi tre di essi si possono considerare illustrati da quanto da me dianzi succintamente esposto.

All'articolo 9 viene stabilito che le provvidenze vengono estese anche agli altoatesini e alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone di Cortina d'Ampezzo e nei comuni di Santa Orsola e Luserna.

Debbo ricordare, a questo proposito, che nel 1923 lo Stato italiano concesse la pensione agli ex sudditi austro-ungarici i quali avevano combattuto contro le forze italiane. È un atto di pacificazione e un riconoscimento per coloro i quali abbiano sofferto e soprattutto per le famiglie di coloro i quali sono caduti.

Per questi motivi, prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

FACCHIN. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo che ha presentato questo disegno di legge. Dal testo degli articoli 1 e 2 risulta una differenza tra coloro i quali sono stati volontari e coloro i quali sono stati invece chiamati alle armi. Vorrei conoscere se questa stessa distinzione si applica anche agli altoatesini che abbiano prestato servizio militare nella Wehrmacht.

L'articolo 6 poi stabilisce che per coloro i quali non hanno appartenuto alle forze armate dello Stato la liquidazione debba essere effettuata sulla base del grado di soldato senza tener conto del grado rivestito nella repubblica sociale.

CARCATERA, *Relatore*. Dalla lettura dell'articolo 9 e dell'articolo 6 traggio l'im-

pressione che si applicano agli altoatesini le stesse norme che ai cittadini italiani.

NICOLETTO. Il disegno di legge che discutiamo pur non facendo diretto riferimento alle disposizioni emanate dal sottosegretario alle pensioni di guerra perché — viene precisato — i benefici in esso contenuti non sono considerate pensioni, tuttavia ricalca le disposizioni delle pensioni di guerra. Debbo rilevare a questo proposito, senza entrare nel merito del disegno di legge, che, per quanto riguarda le pensioni di guerra, all'articolo 10 si dice: « Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani... ».

Ma ci sono due serie di servizi: il servizio civile e il servizio militare. Ci troviamo di fronte alla concessione di un assegno solo per una categoria e non per una larga categoria di cittadini che sono stati colpiti involontariamente quali quelli che sono entrati a far parte dei tristemente famosi complessi Todt.

Allora noi potremmo fare una gamma molto estesa di lavoratori italiani in Germania, di lavoratori che lavoravano a Desenzano esclusi dai benefici; onde chiedo la ragione di questa esclusione e di questa unilaterale concessione.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (Pensioni di guerra)*. All'onorevole Facchin dico che nel testo della legge non è effettivamente trattata in maniera specifica la questione di cui egli si interessa. In sede interpretativa, dal momento che si terrà conto dei lavori preparatori e cioè della discussione in seno alla Commissione, si può dire senz'altro che le disposizioni che valgono per i militari della repubblica sociale italiana valgono pure per i militari altoatesini.

Per quanto concerne l'altra questione, dirò che il Senato, mentre volle approvare, pochi giorni fa, questo disegno di legge, ritenne opportuno non allargare ulteriormente i limiti di esso tanto più che aveva avuto una lunga elaborazione legislativa già nella precedente legislatura.

Il disegno di legge infatti va incontro sufficientemente a determinate categorie di cittadini, nonostante che i medesimi non avessero compiuto il loro dovere nei confronti dello Stato legittimo.

Il senatore Fratti in sede di discussione al Senato aveva proposto un allargamento della legge presentando il seguente emendamento aggiuntivo:

« Agli effetti della presente legge si considerano come militari anche gli appartenenti

a corpi o servizi della repubblica sociale nonché i lavoratori militarizzati che prestarono servizio in zona di operazione ».

In quella sede il rappresentante del Governo fece presente l'opportunità di non modificare il testo legislativo.

È anche vero che il caso ora in questione non è identico a quello cui si riferisce l'emendamento Fratti. Comunque, in una direzione o nell'altra si tratta sempre di un allargamento della norma su cui il Governo si pronuncia in senso contrario in quanto ritiene di aver già fatto tutto quello che esso poteva e doveva fare nei confronti di questa categoria. Pertanto propongo che il disegno di legge sia approvato nel testo trasmesso dal Senato.

GEREMIA. Il collega Nicoletto si riferisce a tutti gli infortunati civili che hanno lavorato nell'organizzazione Todt e in tutte le altre.

Mi sembra, collega Nicoletto, che qui si possa, senza timore di compiere un atto di ingiustizia, accettare di derogare alla proposta fatta perché tutta questa gente, come lei sa, era alle dipendenze di corpi italiani o tedeschi di natura civile e avevano il trattamento delle assicurazioni sociali. Erano assicurati contro tutti i rischi, infortuni, morte e malattia. Ora, se v'è qualcuno, e ve ne saranno molti, colpito di invalidità derivante supponiamo da una picconata, si tratta di un infortunio che dipende dalla Previdenza sociale. Se invece è a causa dei bombardamenti è considerato infortunio civile.

PRESIDENTE. Il relatore desidera aggiungere qualche cosa ?

CARCATERRA, *Relatore*. Lo spirito informatore dell'onorevole Nicoletto mi trova concorde.

Vi sono due obiezioni: in primo luogo il finanziamento è appena sufficiente per la copertura prevista; inoltre, il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e qualora fosse introdotto un emendamento esso dovrebbe essere di nuovo trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Rendiamoci conto che se applicassimo una disposizione che concedesse pensioni a tutti coloro che hanno prestatato servizio nella organizzazione Todt ci metteremmo in un ginepraio. Come si fa a tanti anni di distanza a vedere chi ha prestatato servizio nella Todt e come si fa ad accertare tutte le altre circostanze ?

Se applicassimo una disposizione di legge di questo tipo comincerebbero ad arrivare

decine di migliaia di domande e ci troveremo di fronte a documentazioni incomplete. Creeremo confusione negli uffici e non andremo incontro alla categoria degli invalidi di guerra.

Per questo ritengo assolutamente opportuno di non estendere la portata del disegno di legge.

WALTER. Sarò molto breve. Voglio solamente descrivere alcuni fatti.

Non debbono arrivare, come diceva il Sottosegretario di Stato, nuove migliaia di domande. Queste esistono già agli uffici infortunati civili e attendono delle disposizioni legislative.

Io voglio sottoporvi per esempio un caso limite: quello di un operaio che è andato a lavorare con l'organizzazione Todt per una settimana. Poi è fuggito ed è andato coi partigiani. Lì ha avuto un braccio troncato. È stato anche ufficiale dei partigiani. Pur tuttavia costui non può avere la pensione perché ha aderito alla organizzazione Todt. Né esistono solo questi casi, ma ve ne sono ben altri.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Vorrei dire all'onorevole Walter che questo si riferisce a una situazione superata.

Il Ministero del tesoro dovrà dare una interpretazione alla legge ed è evidente che domani, dal momento che a quelli che sono stati al servizio militare della repubblica sociale viene data la pensione, potranno essere rivedute le domande di coloro che erano stati partigiani e che avevano appartenuto alla organizzazione Todt.

NICOLETTO. Non ho fatto alcuna proposta concreta perché mi sembrava opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su questa disparità. Noi ci asterremo dalla votazione.

All'onorevole Geremia faccio rilevare che, se la sua conoscenza sulla legge della previdenza sociale è maggiore della mia, risulta comunque che i provvedimenti vigenti si riferiscono ai lavoratori che erano in Germania, non a quelli in Italia.

Inoltre tutti coloro che sono stati feriti o i parenti di coloro che sono caduti a causa di bombardamenti e che fossero legati alla organizzazione della repubblica sociale sono in attesa di disposizioni e vi rimarranno.

WALTER. Voglio far rilevare che la decorrenza della legge sarà dall'entrata in vigore della medesima e quindi viene a mancare la promessa del Governo di far decorrere le provvidenze da un anno prima.

La legge è stata presentata il 21 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Vorrei pregare di notare che questa discussione è stata molto utile e proficua nel senso che, dovendo una legge di tale portata essere accompagnata da norme di attuazione per la disciplina dei casi marginali o dei casi limiti, ci si avvarrà di quanto emerso per risolverli con senso di giustizia.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

PIERACCINI. Voglio fare una brevissima dichiarazione di voto a nome del gruppo socialista.

Ci asterremo da questa votazione, cioè non voteremo contro per lo spirito di pacificazione che vogliamo avere in questo momento.

Vogliamo pregare il Presidente che ci dia assicurazione di porre all'ordine del giorno della prima seduta della ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge del senatore Terracini ed altri che riguarda le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti (n. 101 atto del Senato) e che è stato ieri approvato dal Senato, di guisa che possa divenire al più presto legge.

Chiedo una assicurazione formale al riguardo.

PRESIDENTE. Sarà posto all'ordine del giorno in una delle prossime sedute alla ripresa parlamentare compatibilmente con i lavori della Commissione.

Passiamo ora alla lettura degli articoli, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al militare che, essendo al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, è concesso, sempre che non risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della predetta repubblica, un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno non spetta qualora il militare sia stato cancellato dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

(È approvato).

ART. 2.

Al militare per il quale risulti il suo arruolamento volontario nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle anzidette Forze armate, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, sempre che versi in condizioni di bisogno economico, un assegno alimentare in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla predetta legge, compresi i relativi assegni accessori.

L'assegno alimentare non viene concesso ai titolari di pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

L'assegno alimentare non spetta qualora il militare si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 3.

Ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli è parificato al servizio reso nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento.

(È approvato).

ART. 5.

La concessione degli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e dell'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

All'accertamento dello stato di bisogno economico, richiesto dal primo comma dell'articolo 2, si procede secondo le norme vigenti per la concessione della pensione di guerra ai genitori dei Caduti.

Gli assegni di cui alla presente legge non sono considerati pensione di guerra.

(È approvato).

ART. 6.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 3 e l'assegno alimentare di cui all'articolo 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate regolari dello Stato.

Per coloro che non hanno mai appartenuto alle Forze armate dello Stato la liquidazione è effettuata sulla base del grado di soldato.

(È approvato).

ART. 7.

Gli assegni, di cui agli articoli 1 e 3, e l'assegno alimentare, di cui all'articolo 2, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ottenere la liquidazione gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

Agli orfani e ai congiunti dei morti, di cui all'articolo 3, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi, di cui agli articoli 1 e 4, sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

(È approvato).

ART. 9.

Gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle *D, H, L, N, P*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori sono concessi anche agli alto atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 5 e negli articoli 6 e 7 della presente legge.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, colla limitazione, per quanto si riferisce alla assunzione obbligatoria al lavoro, alle aziende ed agli enti locali o statali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora riacquisito la cittadinanza italiana, il termine per la presentazione della domanda, prevista dall'articolo 7 della presente legge, decorre dalla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

(*È approvato*).

ART. 10.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire due miliardi, si farà fronte utilizzando una corrispondente somma delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente nuove aliquote d'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(*È approvato*).

ROSINI. Vorrei assicurazione dal Governo che coloro che hanno presentato domanda da molto tempo non dovranno presentare altre domande.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Questo è pacifico.

Per i militari della repubblica sociale italiana è già stata fatta l'istruttoria. Per moltissime domande si potrà decidere anche subito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna nonché della proposta di legge n. 61, esaminata nella precedente seduta di venerdì 17 dicembre.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni del prestito redimibile 5 per cento 1936 » (1315):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) » (1276):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » (*Approvato dal Senato*) (1311):

Presenti e votanti	36
Astenuti	12
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

GARLATO ed altri: « Proroga dei benefici tributari in materia di edilizia » (*Urgenza*) (1343):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1954

D'AMBROSIO ed altri: « Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati » (1077):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	34
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LIZZADRI e SANSONE. « Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi » (61).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andò, Angioy, Belotti, Berzanti, Biaggi, Bigi, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari

Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, De Martino Francesco, Di Stefano Genova, Facchin, Faletra, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Malvestiti, Nicoletto, Pella, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Roselli, Rosini, Salizzoni, Sciaudone, Sedati, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Si sono astenuti, per il disegno di legge n. 1311.

Andò, Bigi, Cavallari Vincenzo, Coggiola, De Martino Francesco, Faletra, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Rosini e Walter.

La seduta termina alle 11.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI